

02 FEB. 2015

A: SITO ISTITUZIONALE APT

Prot. N. 601/5.5.

AVVISO PER I FORNITORI APT

OGGETTO: legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014 “il sistema dello split payment”

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) entrano ufficialmente in vigore, dal primo gennaio, le nuove e importanti modalità di applicazione dell'Iva nelle operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti degli enti pubblici.

In particolare, con l'inizio del nuovo anno, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello split payment.

Ambito oggettivo di applicazione

Il sistema dello split payment è un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, il quale prevede che, all'atto del pagamento delle fatture, l'acquirente di beni o servizi versi la quota relativa al corrispettivo (imponibile) al fornitore, mentre la quota relativa all'Iva viene versata direttamente all'Erario.

L'applicazione dello split payment è resa operativa attraverso la modifica dell'articolo 17-ter del DPR n. 633/72, il quale dispone che: “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo), con modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto ministeriale.

In pratica, con l'entrata in vigore del meccanismo dello split payment, i fornitori non saranno più debitori dell'imposta verso l'erario (non dovendo riscuotere l'IVA dalla PA) e pertanto il regime di esigibilità (differita o immediata) perde di importanza.

Pertanto, al fine di consentire l'applicazione del sistema dello split payment, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l'indicazione che:

“L'IVA deve essere versata dall'acquirente o committente direttamente a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.

Ambito soggettivo di applicazione

Saranno interessati allo split payment tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l'imponibile.

Come detto, sarà infatti la stessa pubblica amministrazione a versare l'Iva all'Erario invece che il fornitore.

Soggetti esclusi dallo split payment

Non tutti i fornitori sono soggetti all'applicazione dello split payment: si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte o a ritenuta d'acconto ai fini Irpef, come i professionisti.

Inoltre, la disciplina dello split payment non si applica alle operazioni per le quali l'ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d'imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intra-comunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile).

In altre parole, laddove l'operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest'ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.

Entrata in vigore

L'operatività della norma è soggetta ad autorizzazione della Ue, tuttavia il Governo ne ha previsto l'applicazione dal 1 gennaio 2015, ed a breve è previsto l'emanazione di un decreto attuativo.

Tuttavia, è utile evidenziare che lo split payment si applicherà non solo alle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 ma anche agli importi relativi alle fatture emesse nell'anno fiscale 2014 ma "esigibili" dal 1 gennaio 2015.

Distinti saluti

Potenza, 02/02/2015

VB-TC/vb



Il Responsabile Finanziario APT
Rag. Antonio CUCCARO